

-7 AGO 2017

AULA 'A'

ESTERMINAZIONE ESISTENZA ESISTENTE DIRITTI



19655.17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 19756/2015

Dott. VINCENZO DI CERBO

- Presidente - Cron. 19655

Dott. ANTONIO MANNA

- Consigliere - Rep.

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE

- Consigliere - Ud. 21/03/2017

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Consigliere - CC

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19756-2015 proposto da:

(omissis) S.P.A. P.I. (omissis) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) , giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(omissis) C.F. (omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) , giusta delega in atti;

2017

1150

- **controricorrente** -

nonchè contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. (omissis) in persona del suo Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati (omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis) , (omissis) , giusta procura speciale
notarile in atti;

-**resistente** -

avverso la sentenza n. 60/2015 della CORTE D'APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata il 22/04/2015 R.G.N. 465/15.

RILEVATO

che con sentenza 22 aprile 2015, la Corte d'appello di Campobasso dichiarava, nel contraddittorio anche con l'Inps, l'illegittimità del licenziamento per riduzione di personale intimato a (omissis) con lettera 24 febbraio 2009 da (omissis) (omissis) s.p.a., che condannava alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dal licenziamento in misura dell'ultima mensile globale di fatto, oltre accessori, nonché ai relativi oneri previdenziali: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato le domande del lavoratore;

che avverso tale sentenza la società datrice ha proposto ricorso con cinque motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso, mentre l'Inps ha rilasciato una procura al difensore per la discussione;

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce:

a) violazione o falsa applicazione degli artt. 3 l. 604/1966 e 2697 c.c. e insufficiente motivazione sull'omessa considerazione di incontestati elementi fattuali provati in giudizio, quali la soppressione del reparto (Ricerche e Sviluppo per il collaudo, la sperimentazione e l'analisi tecnica delle vetture (omissis) e (omissis) e (omissis) tutte in versione *diesel*) cui era addetto (omissis), a seguito di interruzione dei rapporti commerciali con l'impresa cinese produttrice: sull'erroneo presupposto di non precisabilità in tale senso, in giudizio, della motivazione del licenziamento contestato (primo motivo);

b) violazione o falsa applicazione degli artt. 2 l. 604/1966 e 2697 c.c., per la negata possibilità di ulteriore specificazione in sede giudiziale delle più ampie ragioni esposte nella lettera di licenziamento, sull'erroneo assunto di limitazione della deduzione in merito a quanto ivi prospettato, per la ravvisata richiesta del lavoratore di spiegazioni sulle ragioni del recesso datoriale, in realtà assente nella lettera, inviata oltre il termine all'epoca prescritto, per giunta di impugnazione del licenziamento (secondo motivo);

RG 19756/2015

c) violazione o falsa applicazione dell'art. 3 l. 604/1966, in riferimento all'onere di *repechage* (in sé assolto nell'effettiva soppressione del posto di lavoro), nonostante la dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di utilizzazione del lavoratore in mansioni equivalenti o superiori e la sua indisponibilità a conservare il posto di lavoro con riduzione della retribuzione o a svolgere le funzioni di Direttore di Produzione a parità di retribuzione ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla negata soppressione del reparto del lavoratore per erroneo rilievo della considerazione di ogni forma di collaborazione e di consulenza adottata, senza indicazione degli elementi di fatto su cui sia stato basato un convincimento radicalmente diverso da quello, ben altrimenti giustificato, del Tribunale (terzo motivo);

d) violazione o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e omessa motivazione sulla produzione soltanto in appello di documenti di formazione anteriore di cui non sia giustificata l'impossibilità di tempestiva produzione, né dedotta l'indispensabilità ai fini della decisione omessa (quarto motivo);

e) insufficiente motivazione sulle risultanze della produzione documentale, comunque tardiva e sulla mera analisi del dato delle vendite e del numero assoluto degli occupati come dati sufficienti a dimostrare l'inesistenza di uno squilibrio finanziario tale da giustificare scelte strategiche sulle linee di sviluppo dell'impresa (quinto motivo);

che ritiene il collegio che il primo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili, siano inammissibili e che gli altri rimangano assorbiti;

che, infatti, indipendentemente da ogni altra questione marginalmente posta, la Corte territoriale, a fronte della deduzione della società datrice della determinazione del licenziamento del proprio dipendente "*unicamente dalla soppressione del reparto a cui il predetto era assegnato*" (così al penultimo capoverso di pg. 8 della sentenza), ha accertato che l'istruttoria esperita "*neppure sia stata valevole alla dimostrazione della soppressione del settore per il quale il (omissis) era stato assunto, a tal fine dovendo aversi riguardo a tutte le forme (e relativi contenuti) di utilizzazione di personale tecnico, anche in forma di collaborazione o consulenza o, a maggior ragione, con contratti a termine, a cui la società risulta aver fatto ricorso*" (così al primo capoverso di pg. 9 della sentenza);

RG 19756/2015

che essa ha pertanto correttamente applicato il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui è ritenuto legittimo il licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa, in esse comprese anche quelle attinenti ad una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero dirette ad un aumento della redditività di impresa, una volta che ne sia stata verificata l'effettività del ridimensionamento e del nesso causale tra la ragione addotta e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato: spettando un tale accertamento di ricorrenza (e non pretestuosità) delle ragioni stabilite dall'art. 3 l. 604/1966 al sindacato giudiziale, senza alcuna indebita interferenza sull'insindacabile autonomia imprenditoriale (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201; Cass. 8 novembre 2013, n. 25197; Cass. 14 maggio 2012, n. 7474; Cass. 11 luglio 2011, n. 15157);

che un tale legittimo sindacato integra un accertamento in fatto insindacabile da questa Corte, in quanto assistito da congrua e logica motivazione (Cass. 3 luglio 2015, n. 13678): tanto meno alla luce del più circoscritto perimetro di denunciabilità secondo il novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), applicabile *ratione temporis*;

che pertanto i due motivi congiuntamente scrutinati si risolvono in una inammissibile censura nel merito della valutazione probatoria compiuta in fatto dalla Corte territoriale, in corretta applicazione dei principi regolanti la materia, neppure cogliendone specificamente l'esatta *ratio decidendi*;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese vengono regolate secondo il regime di soccombenza come da dispositivo;

che sussistono la condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e

RG 19756/2015

Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1^{quater} del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1^{bis}, dello stesso articolo 13.

Così deciso nella Adunanza camerale del 21 marzo 2017


Il Presidente
VINCENTO
(dott. ~~FRANCO~~ Di Cerbo)



Vincento Di Cerbo

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

Giovanni Ruella



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni Ruella

Giovanni Ruella



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 07 agosto 2017

La presente copia si compone di 6 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92